

REGOLAMENTO (CEE) N. 364/87 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1987****che modifica i regolamenti (CEE) n. 2710/84 e (CEE) n. 3262/85 relativamente al termine previsto per la ripartizione fra i piccoli produttori di latte dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1207/84**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis,considerando che il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3177/84⁽⁴⁾, ha stabilito gli importi per Stato membro e i criteri di ripartizione, tra i produttori, dell'aiuto al reddito dei piccoli produttori di latte nel corso delle campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986;considerando che il regolamento (CEE) n. 2710/84 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/86⁽⁶⁾, ha stabilito al 1° settembre 1986 la data entro la quale occorre ripartire gli aiuti per la campagna 1984/1985; che taluni Stati membri incontrano difficoltà nel rispettare tale termine ed è pertanto opportuno fissare una nuova data;considerando che il regolamento (CEE) n. 3262/85 della Commissione⁽⁷⁾ stabilisce la data entro la quale occorre

ripartire gli aiuti per la campagna 1985/1986; che, tenuto conto del ritardo riscontrato nella ripartizione degli aiuti per la campagna 1984/1985 è opportuno prorogare tale termine dal 1° gennaio 1987 al 1° luglio 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° settembre 1986 indicata nell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2710/84 è sostituita dalla data del 1° marzo 1987.

Articolo 2

La data del 1° gennaio 1987 indicata nell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3262/85 è sostituita dalla data del 1° luglio 1987.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 21.